



Provincia di Cagliari

SETTORE TRASPORTI

Regolamento Provinciale

CRITERI E REQUISITI

PER

L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA TECNICA E AMMINISTRATIVA

IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 28 DPR N. 431 del 9/10/1997

– Oggetto

Il presente atto disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole nautiche nell'ambito territoriale della Provincia di Cagliari, attribuite alla Provincia in attuazione del combinato disposto dell'art. 28 del D.P.R. 9/10/97 n. 431 e dell'art. 105 comma 3 lett. A) del D.Lgs. n. 112/98 sulla disciplina delle patenti nautiche.

2 – Definizione

2.1 Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2.2 Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

2.3 L'attività di scuola nautica può essere svolta da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio 1995 n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo punto 14.

2.4 La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio Segreteria.

2.5 Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate (o secondarie), nell'ambito comunque del territorio della Provincia autorizzante e del Compartimento Marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

2.6 Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità Locali.

3 - Autorizzazione all'esercizio

3.1 L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Cagliari qualora la sede principale sia posta sul territorio provinciale, previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica.

3.2 L'autorizzazione può essere richiesta per:

- a)** scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 D.P.R. 431/1997;
- b)** scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art.4 D.P.R. 431/1997;

4 - Domanda di autorizzazione all'esercizio

4.1 Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia di Cagliari.

4.2 La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)** tipologie per cui si intendono svolgere i corsi;
- b)** denominazione della scuola
- c)** localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie cosiddette Unità Locali;
- d)** compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

4.3 Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente e i dati anagrafici:

- a)** del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b)** dei soci se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
- c)** del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4.4 Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a)** attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto 5;
- b)** relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico atto di asseverazione

da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al punto 6, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;

c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

d) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente al punto 7;

e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;
- certificazione del pagamento degli oneri fiscali;

f) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 50.000,00 liberi da gravami ipotecari, ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore a 2,5 milioni di euro;

g) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di Euro 25.000,00) deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 Maggio 1995 n. 317 per le autoscuole.

4.5 L'amministrazione provinciale provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

4.6 La Provincia provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

4.7 L'Ufficio competente, prima di procedere all'apertura dell'istruttoria, protocolla le domande di autorizzazione secondo l'ordine cronologico di ricezione. Successivamente provvede all'apertura del fascicolo, nonché alla catalogazione ed identificazione di tutti i documenti in esso contenuti. In caso di domanda incompleta l'Ufficio provvederà a richiedere le necessarie integrazioni; in tale ipotesi il termine di cui al precedente punto 4.6 si interrompe e decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Se l'istante non provvede entro 90 giorni a fornire la documentazione integrativa richiesta, la domanda decade.

4.8 Per l'ammissione ad istruttoria della domanda di rilascio di autorizzazione il richiedente dovrà versare

- i) euro 50,00 per spese di istruttoria

II) euro 50,00 per spese di sopralluogo tecnico

III) euro 10,33 per spese di bollo

Qualora la domanda non venga accolta, sarà restituita al richiedente la somma di cui al punto iii), mentre la somma di cui al punto ii) sarà rimborsata solo qualora il sopralluogo non sia avvenuto.

Una volta completata con esito positivo la procedura di istruttoria il richiedente dovrà versare

- per le autoscuole e le scuole nautiche
 - per rilascio autorizzazione esercizio: € 6,00
 - per rilascio autorizzazione trasferim. locali: €6,00
 - per vidimazione registri: € 10,00
 - per rilascio autorizzazione parco auto/barche: €6,00
 - per rilascio autorizzazione organico: € 6,00
 - per rilascio tesserino istruttori teoria/guida: €15,00
- per le agenzie di pratiche automobilistiche e nautiche
 - per rilascio autorizzazione esercizio: € 6,00
 - per rilascio tesserino titolare: € 15,00
 - per vidimazione annuale: € 6,00

5 - Requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

5.1 Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente
- b)** avere compiuto gli anni 21;
- c)** non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge. 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- d)** non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- e)** essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di un altro Stato.

5.2 Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di :

- a)** capacità finanziaria di cui al punto 4, lett. f) dell'art.4;

- b)** iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c)** proprietà o disponibilità giuridica delle unità di diporto, in conformità a quanto prescritto dal punto 8, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- d)** proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- e)** materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7;
- f)** personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.P.R. n. 431/1997, il quale statuisce che possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche in soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

6 - Requisiti di idoneità dei locali.

6.1 I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a)** un aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b)** un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo
- c)** servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati.

6.2 L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

6.3 I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

6.4 Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a)** una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b)** una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;

- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) almeno quattro tavoli da carteggio.

7 - Materiale per le lezioni teoriche

7.1 La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

7.2 Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A. STRUMENTI

- bussola marina e sestante;
- barometro aneroidale, tennometri e orologio sul quale siano indicato i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

B. SUSSIDI

- facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

7.3 I sussidi di cui alla precedente lettera B con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

8 - Unità da diporto

8.1 La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza < 24 mt.) rispettivamente:

a1) entro le 12 miglia = una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;

a2) oltre le 12 miglia = una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m. o, in alternativa, una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m. ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

8.2 I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.

8.3 Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa, il quale può anche utilizzare lo strumento contrattuale del leasing.

8.4 Il Capo del Compartimento Marittimo, nel rilasciare il parere di cui all'art. 3 del presente atto, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

9 - Attività di insegnamento nelle scuole nautiche.

9.1 Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso del titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti di istituti o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

9.2 Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unità da diporto che devono condurre.

9.3 Ai docenti ed agli istruttori verrà rilasciato dall'Amministrazione Provinciale un apposito tesserino di riconoscimento.

10 - Organico delle scuole nautiche

10.1 La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico.

10.2 Il titolare della scuola può ricoprire uno dei due ruoli di cui al comma precedente, semprechè possieda i requisiti richiesti al punto 9 del presente atto.

10.3 L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

10.4 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione provinciale può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.

11 - Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione contenente: data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito.

12 - Disciplina delle attività

12.1 All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa all'Amministrazione provinciale, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- il nome e la sede della scuola;
- gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- i prezzi applicati
- l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è sottoposta alla vigilanza amministrativa della Provincia;
- la firma del titolare della scuola;
- l'orario delle lezioni teoriche;
- i periodi di chiusura della scuola.

12.2 Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dall'Amministrazione Provinciale per documentata necessità per un periodo non superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

13 - Scuole di istruzione per la nautica pre-esistenti

13.1 Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/1997 gestivano scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia.

13.2 Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/1997.

13.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le

esercitazioni pratiche e teoriche di cui ai punti precedenti, nonché previo parere del Capo dei Compartimento Marittimo competente per territorio.

14 – Autoscuole

14.1 Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 17 maggio 1995 n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia.

14.2 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto nel punto 8.

14.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinesche, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

14.4 L'autorizzazione per l'esercizio di attività di scuola nautica, rilasciata ai sensi del presente regolamento, non costituisce in nessun caso presupposto per l'esercizio di attività di autoscuola.

15 - Vigilanza

15.1 La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire.

In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc;
- c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui al punto 9;
- d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione;
- e) sulla corrispondenza tra l'attività svolta e quella autorizzata.

15.2 La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dall'Amministrazione provinciale tramite il personale all'uopo autorizzato.

15.3 In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Tali irregolarità sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del centro di istruzione nautica, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15.4 Il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile della scuola nautica o del centro di istruzione nautica, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale può far pervenire all'ufficio vigilante le proprie giustificazioni

15.5 L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive, nonché la repressione dell'esercizio abusivo di attività diverse dall'istruzione nautica all'interno della scuola nautica.

16 - Sanzioni

16.1 Repressione attività abusiva

a) Chiunque impartisca lezioni di teoria nelle scuole nautiche o istruisca alla guida di natanti delle stesse, senza essere a ciò abilitato o autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400;

b) Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca alla guida su natanti delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi oltre che alla sanzione da euro 500 a euro 2000; nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata;

16.2 Diffida

L'Amministrazione Provinciale, qualora le giustificazioni di cui al precedente art. 15.3 non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi di cui precedente art. 15.4, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione nautica con raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni, nei seguenti casi:

a) nel caso siano iscritti nella scuola nautica o nel centro d'istruzione allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;

b) nel caso che il centro d'istruzione accetti allievi da scuole nautiche consorziate, ma non autorizzate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto;

- c) nel caso che il centro d'istruzione non comunichi all'Ufficio Vigilanza della Provincia, entro dieci giorni dall'evento, la cancellazione o l'inserimento di nuovi soci;
- d) nel caso che la scuola nautica non faccia più parte di un centro d'istruzione ovvero abbia chiesto di far parte di altro centro d'istruzione (anche in aggiunta al primo) senza averne data comunicazione alla Provincia;
- e) nel caso che la scuola nautica o il centro d'istruzione varino l'orario delle lezioni, senza comunicarlo all'Ufficio Vigilanza;
- f) nel caso non vengano compilate e conservate le schede di presentazione agli esami teorici e pratici;
- g) nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;
- h) nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;
- i) nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;
- l) nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;
- m) nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dell'attestato di idoneità specifico, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia;
- n) nel caso non sia stato comunicato all'Ufficio di Vigilanza l'inserimento di nuovi mezzi nel parco natanti della scuola nautica o del centro d'istruzione;
- o) nel caso non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti segnalati o denunciati dagli allievi.

16.3 Sospensione

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività della scuola nautica o del centro d'istruzione non si svolga regolarmente;
- b) siano state emanate tre diffide nel triennio;
- c) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- d) il titolare svolga o faccia svolgere attività abusiva in altri comuni o in succursali non autorizzate;
- e) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di navigazione privi del titolo di idoneità;
- f) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
- g) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) senza che l'Ufficio Vigilanza della Provincia abbia dato le necessarie autorizzazioni;
- h) nella scuola nautica si svolgano attività diverse da quella autorizzata.

16.4 Revoca

L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica o del centro d'istruzione;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguita l'attività abusiva dopo la diffida e la sospensione dell'attività;
- f) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- g) sia proseguito lo svolgimento di attività diverse da quella autorizzata.

17 – Commissione propositiva e di controllo

E' istituita, ogni anno, dal Dirigente del settore preposto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sentite le associazioni di categoria, una commissione permanente avente la funzione di:

- 1) esaminare le eventuali proposte o le disfunzioni denunciate dagli operatori del settore, al fine di incentivare e migliorare l'operatività delle scuole nautiche e delle agenzie di pratiche nautiche, affinché i cittadini possano usufruire di un servizio snello ed efficiente;
- 2) vagliare le eventuali istanze o reclami presentati dagli utenti alla Amministrazione Provinciale, relativamente all'attività delle scuole nautiche della Provincia di Cagliari, al fine di porre sollecito rimedio ad accertate mancanze e/o ritardi da parte dei titolari e/o responsabili di queste;

Quanto stabilito al numero 2 del presente articolo, non esclude l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di quanto dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

18 - Composizione e funzionamento della Commissione

La Commissione è composta da:

- a) il Responsabile dell'Ufficio amministrativo della Provincia di Cagliari, indicato dal Dirigente del settore;
- b) il responsabile della Sezione Diporto della Capitaneria di porto, o un suo delegato;
- c) un rappresentante per ogni associazioni di categoria, riconosciuta a livello Nazionale o Regionale, nominato dalle competenti assemblee:

Per i membri della Commissione è previsto un compenso nella misura di € per ciascuna seduta

La Commissione si riunisce ogni qual volta ne faccia richiesta formale, indirizzata al Dirigente del Settore, uno dei suoi membri con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui si intende discutere.

Entro 7 giorni dalla richiesta il Dirigente, sentito il responsabile dell'Ufficio amministrativo, procede alla convocazione, anche mezzo fax, dei membri della Commissione stabilendone il giorno e l'ora.

La Commissione si riunisce sempre presso i locali della Provincia.

La Commissione è regolarmente costituita in presenza di almeno tre membri.

La Commissione è presieduta dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo della Provincia di Cagliari.

